



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



I.C. di SANT'ELIA FIUMERAPIDO

Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

Via IV novembre snc, 03049, Sant'Elia Fiumerapido (FR)

Tel. 0776350200; Mail fric857001@istruzione.it; PEC fric857001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 90032250608 – C.M. FRIC857001 – C.U.U. UFZFX3

Protocollo: vedi segnatura

Circolare 113

Al personale docente e ATA

Agli esperti, ai consulenti, ai fornitori e ai visitatori

Agli alunni / Alle alunne

Ai detentori della responsabilità genitoriale, ovvero ai tutori,

ovvero agli affidatari degli alunni/delle alunne

Sito

Albo

OGGETTO: Regolamento per l'assolvimento degli obblighi inerenti il divieto di fumo negli ambienti scolastici

Il Dirigente scolastico

VISTO

- ❑ l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- ❑ l'art. 25 della Legge 24 dicembre 1934, n° 2316, recante il Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico;
- ❑ la Legge 11 novembre 1975, n° 584, recante il Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- ❑ la Circolare Min. Sanità 5 ottobre 1976, n° 69;
- ❑ la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995;
- ❑ la Circolare Min. Sanità 28 marzo 2001, n° 4;
- ❑ l'art. 52, punto 20 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448;
- ❑ l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3;
- ❑ il D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
- ❑ la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- ❑ l'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004, prot. n° 24035/2318;
- ❑ la Circolare 14 gennaio 2005, prot. n° 2/SAN/2005;

- la Circolare 25 gennaio 2005, prot. n° 3/SAN/2005;
- la Legge finanziaria 2005;
- il D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
- il C.C.N.L. per il comparto scuola 2006-2009;
- il D. L. 12 settembre 2013, n° 104;

DISPONE

- il divieto di fumo in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica emarginata;
- il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica. A tal proposito precisa che la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n° 584 e s.m.i..

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dalla vigente normativa.

Certo di una puntuale applicazione di quanto disposto, le è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Sant'Elia Fiumerapido, 26 novembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Lombardi

Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse